



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
UFFICIO 5- Disciplina delle professioni sanitarie
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma



Alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici
e dei Fisici

segreteria@chimicifisici.it

segreteria@pec.chimici.it

DGPROF/5/

OGGETTO: ambito di applicazione del decreto legge 01 aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Si fa riferimento alla nota del 30 settembre u.s., acquisita agli atti con prot. DGPROF n. 50043-04/10/2021, con cui codesta Federazione ha chiesto un parere in merito all'ambito di applicazione dell'art. 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modifiche dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, concernente la previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

In particolare, si chiede alla scrivente Direzione generale se l'obbligo vaccinale di cui al menzionato art. 4 debba ritenersi applicabile anche ai chimici e fisici che, sebbene professionisti sanitari, svolgono la propria attività in ambiti diversi da quelli elencati nella stessa norma, potendo essi *“svolgere le loro attività esclusivamente in ambito industriale o da remoto senza contatti interpersonali (es. formazione)”*.

Innanzitutto, occorre evidenziare che la disposizione di cui al citato articolo 4, comma 1, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 individua l'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo, prevedendo che tutti gli *“esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della l. 1 febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2”*.

Al riguardo si rappresenta che, come già espresso dalla scrivente Direzione nella nota circolare del 22/09/2021, prot. n. 47627, il suddetto articolo, al comma 1, *“prevede espressamente che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e garantire adeguati livelli di sicurezza nello svolgimento delle attività e prestazioni di cura e assistenza, la vaccinazione dei professionisti sanitari è quindi, nelle intenzioni del legislatore, un requisito*

imprescindibile perché i medesimi siano considerati idonei a svolgere la propria attività professionale nonché condizione legittimante per l'esercizio della stessa, in qualunque forma giuridica.

Considerato, pertanto, che le professioni di chimico e fisico rientrano tra le categorie di professionisti sanitari non vi è dubbio che i medesimi sono da ricomprendere nel novero dei soggetti sottoposti al regime dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4.

Codesta Federazione, tuttavia, chiede di sapere se ai fini dell'assoggettamento al regime dell'obbligo vaccinale, pur in presenza di professionisti sanitari, debba concorrere necessariamente anche il requisito del luogo di esecuzione della prestazione, tenuto conto che l'articolo 4 sopra menzionato fa riferimento a "*strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali*".

In merito a tale problematica si fa presente che l'Ufficio legislativo con nota protocollo LEG n. 6384-05/10/2021, a seguito di parere espresso su analoga questione, ha rappresentato che "*stante la generale esigenza di contenimento e riduzione dei rischi per la salute pubblica e la necessità di assicurare adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, si ritiene che debbano rientrare nella sfera applicativa della norma tutti quei professionisti che esercitano, anche indirettamente, attività correlate alla tutela della salute dell'individuo, a prescindere dal luogo in cui operano*".


Nella nota anzidetta l'Ufficio legislativo ha chiarito inoltre che "*dovendosi identificare il fondamento dell'obbligo vaccinale, anche alla luce dei documenti preparatori del dl n. 44/2021, nella finalità di assicurare la più ampia tutela della salute individuale e collettiva dal rischio epidemiologico, se ne desume che occorre interpretare la disposizione in esame in modo estensivo, considerando l'elenco dei luoghi ove prestano servizio i professionisti sanitari e gli operatori di interesse sanitario come non tassativo e qualificando la stessa nozione di strutture sanitarie in senso estensivo*".

A tale conclusione, secondo quanto espresso dall'Ufficio legislativo, è di supporto, in chiave di interpretazione sistematica del testo normativo, anche il comma 6 dell'articolo 4, il quale prevede che nel caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, "*l'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Rileva, in particolare, la circostanza che la violazione dell'obbligo non comporta la sospensione dell'attività professionale e lavorativa limitatamente ai luoghi indicati dal comma 1 - come dovrebbe accadere qualora il luogo concorresse a perimetrare la portata dell'obbligo-*

ma implica, in via generalizzata, la interdizione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che presuppongono contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Ciò che conta, in definitiva, ai fini della prevenzione del contagio – e della conseguente necessità di delimitare coerentemente la portata dell'obbligo vaccinale – non è tanto il luogo in cui l'attività professionale o lavorativa è svolta ma il fatto che una determinata attività o mansione, per la peculiare natura del suo oggetto (cura e assistenza), possa essere occasione di contatto con l'utenza o comportare, in altra forma, il rischio di diffusione del contagio”.

In conclusione, “l'adempimento dell'obbligo vaccinale deve essere considerato un requisito imprescindibile per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati – così come previsto nel secondo periodo dell'articolo 4, comma 1, - in tutte le situazioni che nell'esercizio della professione sanitaria o nella prestazione di attività di assistenza possono comportare il rischio di diffusione del contagio da SARS – CoV-2: tali situazioni si manifestano, di regola, secondo l'id quod plerumque accidit nei luoghi indicati al comma 1 o nelle situazioni che implicano contatti interpersonali, senza tuttavia esaurirsi in esse, dovendosi ricomprendere anche tutte quelle che comportano il rischio di diffusione del contagio da SARS – CoV-2”.

Tanto si rappresenta per gli adempimenti di competenza di codesta Federazione.

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Rossana Ugenti)


Referente:
Dott.ssa Carla Cilfone
Tel. 06.59943884
email: c.cilfone@sanita.it

